



VERBALE DI ACCORDO


Il giorno 11 novembre 2014, presso la sede di AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa 2, Milano, si sono incontrate:

- AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia (la "**Compagnia**"), in persona della Signora Giuliana Vigato e di Marco Dalle Vacche;
- le OO.SS. di seguito indicate:
 - le **RSA** - Sigg.ri Emanuela Brevi, Fernanda Coroneo, Larissa Repetto, Maurizio Giannini e Walter Taffon
 - FISAC CGIL territoriale, in persona del Sig. Marco Mastrangelo;
 - FIBA CISL territoriale in persona della Sig.ra Carmen Mazzola;

(le "**OO.SS.**")

Premesso che

- a) con lettera del 30 aprile u.s. inviata alle RSA, la Compagnia ha avviato una procedura di informazione e consultazione sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del CCNL applicabile al personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazioni, al fine di fornire alle RSA piena ed ampia informazione in relazione ad alcuni progetti decisi dalla Compagnia ed alle loro possibili conseguenze per il personale della stessa; 
- b) la procedura di consultazione di cui sopra si è articolata in diversi incontri a partire dal 6 maggio 2014 e si è conclusa in data 23 luglio 2014. Nel corso di tali incontri sono stati approfonditamente esaminati i vari progetti decisi dalla Compagnia e sono state date alle OO.SS. tutte le informazioni richieste. Al riguardo le OO.SS. hanno dichiarato (si veda il verbale del 23 luglio 2014) di non aver ricevuto risposte esaustive ed in ogni caso non esaurienti; 
- c) all'esito della procedura, come da verbale sottoscritto il 23 luglio 2014, è emerso che l'implementazione di alcuni dei progetti evidenziati avrebbe determinato per la Compagnia alcuni esuberi di personale;
- d) in considerazione della natura strutturale degli esuberi di cui al punto c) che precede, con lettera del 25 agosto 2014 (la "**Comunicazione**") la Compagnia ha dato avvio alla procedura prevista dall'art. 16 del CCNL applicabile al personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazioni, al fine di esaminare congiuntamente alle OO.SS. tale situazione di eccedenza di personale (totale 16 risorse complessive) nelle seguenti aree: Consumer- personal lines, Consumer-Direct Marketing, Consumer-Consumer, Claims-Operations & Express e Operations - Clients&Policy Serving; come meglio precisato nella Comunicazione del 25 agosto 2014 il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato;
- e) nel corso degli incontri del 2 settembre, 29 settembre, 10 ottobre 2014, 22 ottobre 2014, 11 novembre 2014, la Compagnia ha ampiamente illustrato ed approfondito con le OO.SS. le cause che hanno determinato la necessità del ricorso alla presente procedura;
- f) le OO.SS. hanno richiesto di valutare soluzioni anche parziali alternative e contenitive del numero degli esuberi, e la Compagnia si è attivata al fine di valutare la possibilità di ricollocazioni interne del personale in esubero, oltre ad essersi resa disponibile a riconoscere un'attribuzione patrimoniale alle risorse che manifestino la propria disponibilità ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a determinate condizioni di seguito precisate.



TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Premesse

- 1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente accordo (l'"**Accordo**").
- 1.2. Le Parti, all'esito della procedura, si danno reciprocamente atto di aver individuato, le seguenti misure:

2. Numero complessivo degli esuberanti

2.1. A seguito delle verifiche di carattere organizzativo sollecitate dalle OO.SS. nel corso dell'intera procedura, la Compagnia ha concretamente valutato la possibilità di ridurre il numero complessivo degli esuberanti rispetto a quanto rappresentato nella Comunicazione, riuscendo in tal modo a ridurre – nei limiti del possibile, considerandone il carattere strutturale – l'impatto sociale della procedura. Pertanto, esclusivamente all'interno delle divisioni / funzioni come individuate nella Comunicazione, il numero delle risorse in esubero (le "**Risorse in Esubero**") viene riformulato in n. 6, nelle seguenti specifiche aree:

- n. 3 risorse, con la qualifica di impiegato/a, relativamente alla divisione Claims – Operations;
- n. 1 risorsa, con la qualifica di impiegato/a, relativamente alla divisione Operations - Clients&Policy Serving;
- n. 2 risorse, con la qualifica di funzionario, relativamente alla divisione Consumer Direct Marketing.

2.2. Inteso è che la riduzione di cui al punto 2.1 che precede è stata resa possibile anche attraverso l'assegnazione di alcune risorse a mansioni equivalenti, nei limiti previsti dall'art. 2103 c.c. e con pieno accordo sulla predetta mobilità orizzontale.


3. Risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro - criteri

3.1. La Società si impegna a sottoscrivere una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e transazione generale novativa (la "**Risoluzione Consensuale**") con ciascuna delle Risorse in Esubero, nei seguenti termini ed alle seguenti condizioni:

- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con cessazione definitiva del rapporto in una data compresa tra la sottoscrizione del presente accordo ed il termine massimo del 31 marzo 2015, da concordare su base individuale con la singola Risorsa in Esubero.
- reciproca rinuncia delle parti a qualsivoglia domanda connessa od occasionata dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione, nell'ambito di una transazione generale novativa ex art. 410 c.p.c. e 2113 c.c.;
- corresponsione di un incentivo all'esodo (l'"**Incentivo**") determinato ai sensi del punto 4.1 che segue, entro 30 giorni dalla definitiva cessazione del rapporto.

3.2. La Società si impegna a valutare la possibilità di sottoscrivere delle risoluzioni consensuali con risorse che non siano incluse nelle funzioni dichiarate in esubero, fermo il numero complessivo delle Risorse in Esubero di cui al punto 2.1.

3.3. Resta espressamente inteso tra le parti che l'individuazione delle Risorse in Esubero con le quali sottoscrivere l'accordo di Risoluzione del rapporto, così come delle risorse di cui al punto 3.2 che precede, avverrà unicamente su base consensuale, ferma pertanto la facoltà, per la Compagnia, di valutarne la compatibilità con le esigenze tecnico-organizzative-produttive.




3.4. La Compagnia si impegna a consegnare alle risorse che sottoscriveranno la Risoluzione Consensuale di cui al punto 3.1, una lettera di prestatore servizio ad uso referenze.


4. Determinazione dell'Incentivo

4.1. La misura dell'Incentivo, che sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile (la "Mensilità") di cui al punto 4.2 che segue e fatto salvo quanto previsto al punto 4.3, è stata concordemente individuata come segue:

- 36 Mensilità per le risorse che sottoscriveranno la Risoluzione Consensuale entro e non oltre il 15 Dicembre 2014;
- 33 Mensilità per le risorse che sottoscriveranno la Risoluzione Consensuale entro e non oltre il 15 Gennaio 2015;

Resta inteso che i termini e condizioni di cui sopra non saranno applicabili alla risoluzione dei rapporti delle Risorse in Esubero che risultino aver già maturato i requisiti pensionistici alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

4.2. Al fine del calcolo del predetto Incentivo, per Mensilità si intende 1/12 della retribuzione lorda annua fissa individuale, spettante alla singola risorsa alla data odierna, con esclusione delle voci retributive variabili ed eventuali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, straordinari, bonus (es. STI, LTI), commissioni, premi, indennità a qualsivoglia titolo, benefits, ecc. 


4.3. La Compagnia corrisponderà esclusivamente alle Risorse in Esubero o a quelle eventualmente interessate di cui al punto 3.2 che precede che siano in prossimità al raggiungimento dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico, (i) un incentivo all'esodo pari ad una Mensilità per ogni mese necessario all'accesso al trattamento pensionistico, oltre ad (ii) un ulteriore importo - sempre a titolo di incentivo all'esodo - pari al 33% della predetta somma, a fronte della sottoscrizione di una Risoluzione Consensuale e transazione generale novativa. Resta inteso che l'importo di cui ai punti (i) e (ii) che precedono non potrà in ogni caso superare una somma pari a 36 Mensilità. 

4.4. Inteso è che ogni importo riconosciuto a titolo di incentivo all'esodo ai sensi dei punti 4.1 e 4.3 che precedono sarà corrisposto in aggiunta ai pagamenti tutti connessi alla cessazione del rapporto - i.e., TFR, ratei delle mensilità aggiuntive, ecc., con espressa esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso e del bonus LTI anche *pro quota*. Resta fermo il riconoscimento del bonus STI per coloro che abbiano i requisiti previsti dal piano di incentivazione aziendale alla data di cessazione del rapporto.

5. Verifiche congiunte sull'attuazione dell'Accordo

5.1. Le Parti, su richiesta di una delle stesse, si impegnano a verificare, dapprima lo stato di attuazione dell'Accordo nel corso di almeno 2 riunioni, da tenersi successivamente alle scadenze del 15 dicembre 2014, 15 gennaio 2015 previste al punto 4.1 che precede, al fine di valutare congiuntamente l'eventuale ulteriore riduzione del numero delle Risorse in Esubero per effetto di ricollocazioni interne, e/o altre soluzioni concordate, nonché per verificare il numero delle risorse che risulteranno aver aderito alla proposta della Compagnia.

5.2. Entro il 31 gennaio 2015 le Parti, sempre su richiesta di una delle stesse, si incontreranno per esaminare la situazione in relazione alle eventuali problematiche relative all'attuazione dell'accordo.

5.3. Resta espressamente inteso che, qualora alla scadenza del termine finale di adesione, eventualmente prorogato, di cui al punto 4.1 che precede alcune fra le Risorse in Esubero non abbiano aderito alla proposta di Risoluzione Consensuale ovvero ad altre forme di ricollocazione e/o gestione degli esuberanti 



individuata dalla Compagnia e dalle OO.SS., la Compagnia avrà la facoltà a far data dal 31.01.2015 di procedere alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro con le modalità e nei termini previsti dalle procedure di legge.

Dichiarazione delle Parti


Le OO.SS., a fronte della sottoscrizione dell'Accordo, rappresentano ed evidenziano il corretto e compiuto svolgimento della procedura prevista dall'Art. 16 del CCNL applicato, dichiarando pertanto conclusa la procedura *de qua*. Nel contempo la Compagnia si impegna a non porre in essere analoghe procedure fino alla data del 30 settembre 2015, con riferimento alle funzioni Claims – Operations & Express, Operations - Clients&Policy Serving, Consumer - Personal Lines, Consumer - Direct Marketing e Consumer – Consumer.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Le OO.SS.



Per adesione: SNFIA

